



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 23 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **FINARTE CASA D'ASTE SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO**, al fine dell'accesso allo strumento di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giuseppe Tampalini, assistito dai consulenti legali Marco Resta e Francesca Verna;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Luciana Mastrocola e Michele Marcovecchio per la RSA;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

La O.S. UILTuCS UIL Naz.le e le REGIONI LOMBARDIA, LAZIO e VENETO, formalmente convocate al presente incontro, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto – inquadrata ai fini Inps nel “settore commercio” e ammessa alla procedura di Concordato preventivo con cessione dei beni, con decreto depositato in data 18 novembre u.s. dal Tribunale di Milano – in data 27.12.11 ha inoltrato allo scrivente Ministero nota (prot. 8748 del 28.12.11) con la quale ha dichiarato di revocare la procedura di mobilità avviata con comunicazione del 19.09.11, con riguardo all'intero organico aziendale, pari complessivamente a 35 lavoratori, in forza presso la sede di Milano e le unità di Venezia e Roma. Contestualmente il Liquidatore ha presentato istanza al fine dell'accesso allo strumento

- di Cig in deroga a decorrere dal 01.01.12 e, pertanto, con comunicazione del 17.01.12 (prot. 1361) questo Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono date atto della necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito per l'anno in corso con le specifiche di seguito concordate.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.


TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Il Commissario della Società presenterà - alla Div. IV della Direzione generale delle Politiche attive e passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali) - istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata** - con riguardo ad un numero massimo di **27 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale attualmente in forza, con le modalità di seguito specificate:

- Cig a zero ore senza rotazione, stante la cessazione dell'attività, per 22 lavoratori (n. 13 della sede di Milano, n.8 dell'unità di Venezia e n.1 dell'unità di Roma), per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.01.12 e sino al 31.12.12. Sulla sola sede di Milano - stante la necessità di svolgere l'attività residuale di supporto al concordato preventivo - per ulteriori n. 5 lavoratori, la Cig a zero ore senza rotazione decorrerà: dal 01.03.11 e sino al 31.12.12 per un addetto all'amministrazione; dal 01.09.12 al 31.12.12 per un altro addetto all'amministrazione (tenuto conto del periodo di astensione obbligatoria per maternità); per n. 3 operativi dal 01.04.12 e sino al 31.12.12. Resta inteso che n. 1 lavoratore con funzioni operative di magazziniere della sede di Milano, prima di essere sospeso in Cig a zero ore dal 01.04.12 al 31.12.12, come suindicato, sarà collocato in Cig con riduzione oraria massima dell'80%, su base verticale, dal 01.01.12 e sino al 31.03.12.


2. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.




3. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINARTE CASA D'ASTE SPA
IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO



FILCAMS CGIL



FISASCAI CISL



ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

